



## **GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE** **Delibera 14 gennaio 2009**

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

### **premessso**

Con il decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante “*misure urgenti in materia di semplificazione normativa*”, è stata disposta – con effetto dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto – l’abrogazione di oltre ventottomila provvedimenti normativi individuati nel corposo “*Allegato I*” al decreto legge, che da solo consta di oltre mille pagine.

Fra le diverse disposizioni abrogate figura anche il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288, recante “*provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale*”. Si tratta di uno dei primi provvedimenti legislativi con cui, dopo la caduta del regime fascista, vennero apportate ai codici penale e di procedura penale le modifiche necessarie a mitigare il rigore del sistema penale concepito negli anni del regime e ad avviare la transizione da uno Stato di polizia ad uno Stato di diritto.

Si tratta, pertanto, di un decreto le cui norme hanno una precisa valenza politica e simbolica, oltre che un significato tecnico-giuridico di tutto rilievo. Basti qui accennare come è con questo decreto che sono state introdotte, quali rimedio alla rigida ed eccessiva severità del codice penale, le circostanze attenuanti generiche (art. 2).

Di pari rilevanza, simbolica e giuridica, era anche l’art. 4 del decreto in parola, che reintroduceva nel sistema penale italiano la scriminante della legittima reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, già prevista nel 1889 dal codice penale Zanardelli, ma non, invece, dal codice Rocco del 1930. L’articolo da ultimo citato prevede, come noto, l’inapplicabilità delle “*disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni*”.

Una disposizione, questa, che esprime plasticamente l’equilibrio che deve configurare, in ogni Stato di diritto, i rapporti fra l’Autorità ed i cittadini, riflesso dell’applicazione del principio di legalità in funzione di garanzia e di limite rispetto al principio di autorità.

Non si trattava certo di una novità, bensì di una riaffermazione di principi che la nostra civiltà giuspenalistica aveva saputo elaborare e sviluppare raccogliendo l’eredità dell’Illuminismo.

L’importanza della scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale trova riscontro non soltanto nelle sue radici storiche e dogmatiche, ma è testimoniata nella viva attualità della sua applicazione.

Si tratta, peraltro, di una norma che riveste una evidente funzione sociale: l’irrilevanza penale della reazione del cittadino agli arbitri della pubblica autorità concorre a limitare gli eccessi dei singoli



pubblici ufficiali indirizzando verso canoni di civiltà ed urbanità i rapporti fra la pubblica amministrazione e la collettività.

In tale prospettiva, l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 288/1944 rappresenta un grave e pericoloso affievolimento delle garanzie della libertà individuali e si traduce in un arretramento del livello di civiltà dell'ordinamento giuridico, intollerabile in un Paese che, come il nostro, si fonda sui principi dello Stato di diritto.

L'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 288/1944, come degli altri provvedimenti indicati nell'Allegato n. 1 al decreto legge, peraltro, non pare neppure giustificata da straordinarie ragioni di necessità ed urgenza, apparendo il ricorso allo strumento del decreto legge dettato da ragioni estranee all'art. 77 della Costituzione.

Tutto ciò premesso,

**denuncia**

l'inaccettabile abbassamento del livello di civiltà del sistema penale e, più in generale, dell'ordinamento giuridico italiano che discenderebbe dall'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288

**invita**

il Parlamento, in sede di conversione in legge, a modificare il decreto legge 200/2008 sopprimendo l'art. 2, ovvero a stralciare dall'elenco previsto dall'Allegato n. 1 il riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288

**dispone**

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Ministro della Giustizia, alle Autorità istituzionali, al CSM, alle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai responsabili giustizia delle forze politiche, al CNF, alle Camere Penali Italiane ed alle altre Associazioni Forensi maggiormente rappresentative.

Roma, 14 gennaio 2009

Il Segretario  
Avv. Lodovica Giorgi

Il Presidente  
Avv. Prof. Oreste Dominioni